

CASO 5/2009

CAMPIONATO ZONALE CLASSE J24 – VIII Zona

ITA 419 c/ ITA 427 e ITA 194

Regola 61.3, regola 63.5 del Regolamento di Regata ISAF – La protesta è invalida se non è presentata entro il tempo limite prestabilito, salvo che il Comitato per le proteste non ravvisi buone ragioni per estendere il termine.

Regola 63.2 del Regolamento di Regata ISAF – Se le istruzioni di regata non precisano un tempo determinato per l'esposizione dell'avviso di convocazione delle udienze, l'onere dei concorrenti di prendere visione dei comunicati non può dilatarsi oltre un tempo ragionevole dopo la fine delle regate ed estendersi anche oltre la fine del Campionato; nondimeno, se un comunicato tardivo ha comunque raggiunto il suo scopo, che è di avvisare gli interessati, una parte dell'udienza a conoscenza della convocazione non può pretendere che l'udienza non sia celebrata.

Regola 42.3(g) del Regolamento di Regata ISAF – Per liberarsi da un incagliamento o da una collisione con un'altra barca od oggetto, una barca può usare la forza applicata dall'equipaggio dell'una o dell'altra barca ed ogni congegno che non sia un motore per la propulsione.

Regola 2 del Regolamento di Regata ISAF – La penalità della squalifica non scartabile (DNE) per comportamento antisportivo e scorretto va applicata soltanto se risultano chiaramente violati i principi di sportività e correttezza.

Regola 44.1, regola 44.2 e regole 64.1(a) e (b) del Regolamento di Regata ISAF – se una barca può aver commesso un'infrazione ed esegue i giri di penalità in maniera non tempestiva, essa non è soggetta a penalizzazione per i giri compiuti tardivamente, ma rimane soggetta alla penalizzazione prevista per l'infrazione originaria.

Regola 60.1(a) del Regolamento di Regata ISAF – Una barca può protestare un'altra barca per una asserita violazione di una regola della parte 2 del Regolamento di regata qualora sia stata coinvolta nell'incidente o l'abbia visto.

Regola 61, regola 63.5 del Regolamento di Regata ISAF – Se una protesta presenta i requisiti contemplati dalla regola 61, la protesta è valida e l'udienza deve continuare, a meno che il bando e le istruzioni di regata non contemplino ulteriori requisiti a pena di invalidità della protesta.

Regola 63.3(a) del Regolamento di Regata ISAF – Non è prescritto che il rappresentante della parte in udienza sia lo stesso che ha presentato la protesta.

Regola 63.4 del Regolamento di Regata ISAF – Una parte dell’udienza ha l’onere di eccepire la ricusazione “al più presto possibile”.

Definizione di “parte interessata” del Regolamento di Regata ISAF – E’ da escludere che si evidenzino effettive ragioni di conflitto di interesse a causa della mera appartenenza ad un determinato circolo di un componente del Comitato per le proteste ovvero per la sede dell’udienza.

Regola 70.1 del Regolamento di Regata ISAF – I fatti accertati non sono sindacabili in sede di appello

Regola 71.2, regola F5 del Regolamento di Regata ISAF – Quando è necessario l’accertamento di fatti ulteriori la Giuria d’appello rinvia il caso allo stesso o ad altro Comitato per le proteste.

LA GIURIA D’APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono e Eugenio Torre (componenti), con Sergio Pepe (uditore), ha pronunciato la seguente

decisione

sull’appello proposto dalla barca ITA 419 denominata “Alphard” inviato a mezzo raccomandata del 4/4/2009 (protocollo n. 4072 dell’8/4/2009), contro la decisione, emessa in data 19/3/2009 e comunicata successivamente, del Comitato per le proteste del Campionato Zonale della Classe J24, organizzato dal Comitato dei Circoli Velici Tarantini, con la quale l’appellante è stata squalificata senza possibilità di scarto (DNE) dalla 11^a prova, disputata il 15/3/2009, per asserita infrazione alle regole 10, 2, 44.1 e 44.2 RRS, a seguito della protesta presentata da ITA 427 denominata “Jabedee” contro ITA 419 e contro la barca ITA 194.

L’appellante lamenta che:

- non avrebbe visto la bandiera di protesta, né avrebbe udito richiami alla voce;
- non sarebbe nota la data di presentazione della protesta e l’orario annotato sul modulo (17.51), quand’anche nello stesso giorno della regata, sarebbe oltre il tempo limite previsto dalle Istruzioni di regata in un’ora dall’arrivo dell’ultima imbarcazione della classe J24;
- sarebbe mancato il versamento della tassa di protesta;
- la protesta sarebbe invalida poiché mancherebbe sul relativo modulo l’indicazione del dove e del quando sarebbe avvenuto l’incidente;

- il richiamo alla voce gridando la parola “protesto” riferito nel modulo di protesta sarebbe stato indirizzato all’altra barca, ITA 194 vicina al protestante;
- il protestante non avrebbe comunque titolo a contestare eventuali irregolarità comportamentali dell’appellante;
- nel grafico sarebbe omessa la segnalazione di altra barca (Buccia di Banana) esterna a tutte e tre le imbarcazioni, che avrebbe impedito all’appellante di allargarsi nel giro di boa; la barca protestante avrebbe manovrato in maniera non marinaresca ed avrebbe infranto la regola 18.4 RRS;
- ITA 189 (ovvero 194) non avrebbe manifestato in alcun modo contro l’agire di ITA 419 e non si sarebbe tenuta discosta dall’imbarcazione interna, laddove nessuna collisione sarebbe avvenuta tra ITA 427 e l’appellante;
- ITA 427 sarebbe responsabile di comportamento antisportivo per aver intimato a ITA 189 (ovvero 194) di presentare protesta contro l’appellante;
- non sarebbe vero che ITA 419 avrebbe usato l’imbarcazione del protestante come mezzo di propulsione alternativo;
- ITA 427 non ha toccato la boa e ciò dimostrerebbe che ha avuto spazio sufficiente per girare la boa;
- l’appellante, se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe ricusato il Presidente del Comitato per le proteste, ravvisando un conflitto di interessi;
- l’udienza non sarebbe stata convocata in maniera regolare ed il protestato non era informato nella maniera dovuta.

Inoltre l’appellante, avuta piena conoscenza di tutti i documenti, solleva ulteriori contestazioni:

- i comunicati concernenti il tempo limite per la presentazione delle proteste ed i pre-annunci di protesta dei concorrenti registrati sulla linea di arrivo non sarebbero stati esposti all’albo ufficiale dei comunicati all’orario indicato nei rispettivi moduli;
- l’avviso di convocazione delle udienze non sarebbe stato esposto all’albo, neppure sarebbe stato esposto l’avviso delle decisioni;
- per il protestante avrebbe partecipato all’udienza un soggetto diverso da quello designato come rappresentante nella protesta in questione;
- essendo rimaste le barche vincolate nella collisione, sarebbe applicabile la esimente prevista dalla regola 42.3(g) RRS;
- i giri di penalità menzionati nella decisione e considerati tardivi sarebbero stati effet-

tuati dall'appellante per altro incidente;

- le deposizioni verbalizzate sarebbero inattendibili;

- i verbali di deposizione non sarebbero firmati dal Presidente del Comitato per le proteste;

- le classifiche non sarebbero state regolarmente pubblicate;

- la composizione del Comitato per le proteste risulterebbe ridotta rispetto a quanto previsto dalle istruzioni di regata e mancherebbe un apposito comunicato ufficiale.

Al riguardo va preliminarmente esaminata la tempestività della protesta. In base alla regola 61.3, le proteste vanno presentate entro il tempo limite stabilito nelle istruzioni di regata. In difetto la protesta è invalida, secondo quanto previsto dalla regola 63.5, salvo che il Comitato per le proteste non ravvisi buone ragioni per estendere il termine, in base alla regola 61.3. Nella specie il punto 17 delle istruzioni di regata prevede per protestare il termine di "60 minuti dopo dell'arrivo dell'ultimo concorrente": tale termine si intende riferito, ovviamente, all'ultimo concorrente della classe J24. Sennonché la regata era disputata congiuntamente ad una manifestazione di vela d'altura ed il Comitato di regata ha pubblicato un tempo limite unico, in comune per l'altura e per la classe J24, fissato alle ore 18.04 del 15/3/2009, evidentemente riferito all'ultimo concorrente dell'altura (arrivato alle ore 17:04:48, secondo quanto riferito dall'appellante), mentre la conclusione delle regate per la classe J24 risaliva alle ore 16:23 (secondo quanto risultante dal rapporto di fine regata dell'ultima prova di giornata).

Nel verbale di udienza circa la tempestività della protesta è riportato come tempo limite il suddetto termine delle 18.04 e sono incongruamente sbarrate entrambe le caselle "presentata entro il tempo limite" e "proroga concessa", per cui in definitiva il Comitato per le proteste non ha correttamente valutato il tempo per la presentazione delle proteste e la tardività della protesta in esame, e neppure è chiaro se siano stati riconosciuti giusti motivi per la proroga del termine. Le censure in merito dell'appellante sono quindi fondate.

Per quanto riguarda la comunicazione della convocazione dell'udienza, la regola 63.2 dispone che "a tutte le parti di un'udienza devono essere notificati il tempo e luogo dell'udienza ...". Il punto 17 delle istruzioni di regata dispone che "le parti in causa saranno informate su tempo e luogo dell'udienza con comunicazione ufficiale", senza contemplare un termine preciso per l'affissione all'albo di un comunicato. Sta

di fatto che la convocazione dell'udienza per il giorno 19/3 alle ore 19.30 è stata comunicata con un primo avviso che risulterebbe affisso il 15/3 alle ore 18.10 (ma ciò è contestato dall'appellante) e con un secondo avviso esposto in orario imprecisato del giorno 17/3 (quindi dopo la chiusura del Campionato, la cui ultima prova è stata appunto disputata il 15). L'appellante nondimeno riconosce di essere stato informato dell'udienza, pur se tardivamente ed ufficiosamente.

Sull'argomento giova premettere che, se le istruzioni di regata non precisano un tempo determinato per l'esposizione degli avvisi, l'onere dei concorrenti di prendere visione dei comunicati non può dilatarsi oltre un tempo ragionevole dopo la fine delle regate ed estendersi anche oltre la conclusione del Campionato. Tuttavia, se un comunicato tardivo ha comunque raggiunto il suo scopo, che è di avvisare gli interessati, una parte dell'udienza a conoscenza della convocazione non può pretendere che l'udienza non sia celebrata.

Nella specie l'appellante si è presentato all'udienza del 19/3, ma ha rifiutato di parteciparvi (consegnando invece una "raccomandata a mano"). Pertanto, nonostante le anomalie degli avvisi di udienza, le censure dedotte dall'appellante in proposito sono infondate.

Per quanto riguarda il merito della decisione è da premettere che i fatti accertati non sono sindacabili dal giudice di appello. E' fatto accertato che ITA 427 entrava nella zona delle due lunghezze alla boa di poppa (si applicava il Regolamento di regata 2005-2008) ingaggiata sottovento e interna a ITA 194, entrambe mure a dritta e libere dalla prua di ITA 419 su mure a sinistra, la quale instaurava un ingaggio tardivo e chiudeva lo spazio al passaggio della boa, entrando in collisione con ITA 194 che a sua volta collideva con ITA 427. E' coerente con tali fatti la conclusione che:

- ITA 419 non si è tenuta discosta e non ha dato spazio, infrangendo la regola 18.2(c) RRS 2005-2008 (regola 10 e regola 18.2(b) nel RRS ora vigente), nonché (è da aggiungere) la regola 14 RRS in considerazione del contatto;
- ITA 194 non ha dato spazio a ITA 427 in applicazione della regola 18.2(a) RRS 2005-2008 (regola 18.2(b) nel RRS ora vigente) e (è da aggiungere) non si è tenuta discosta in base alla regola 11 RRS, ma va esonerata da penalità in applicazione della regola 64.1(b) RRS 2005-2008 (regola 64.1(c) RRS vigente), essendo stata costretta a violare le regole dall'altrui infrazione;
- non emergendo né essendo lamentati danni dalla collisione, sono comunque da e-

scludere penalità a carico delle barche aventi diritto di rotta e a spazio, in applicazione della regola 14 RRS.

Relativamente alla violazione della regola 42 RRS va invece osservato che dai fatti accertati emerge che le barche erano “aggangiate”. Orbene la regola 42.3(g) RRS prevede che “per liberarsi da un incagliamento o da una collisione con un’altra barca od oggetto, una barca può usare la forza applicata dall’equipaggio dell’una o dell’altra barca ed ogni congegno che non sia un motore per la propulsione”. Sennonché dall’accertamento dei fatti della decisione impugnata non è chiaro se “la propulsione irregolare spingendosi alle draglie di entrambe le imbarcazioni” è giustificata o meno dall’esigenza di liberarsi dalla collisione.

Ciò vale anche ad escludere che l’appellante possa essere sanzionato in applicazione della regola 2 RRS “corretto navigare”, che prevede la penalità della squalifica non scartabile (DNE) per comportamento antisportivo e scorretto “soltanto se risulta chiaramente che detti principi sono stati violati”.

Né tale chiarezza emerge dalla esecuzione tardiva di una autopenalizzazione poco prima dell’arrivo. Infatti, in base alle regole 64.1 RRS in relazione alle regole 44.1 e 44.2 RRS, se una barca può aver commesso un’infrazione ed esegue i giri di penalità in maniera non tempestiva, essa non è soggetta a penalizzazione per i giri compiuti tardivamente, ma rimane soggetta alla penalizzazione prevista per l’infrazione originaria.

Per completezza di trattazione, con riferimento alla ulteriori censure dedotte la Giuria d’appello osserva che:

- in base alla regola 60.1(a) RRS, una barca può protestare un’altra barca per una asserita violazione di una regola della parte 2 del Regolamento di regata qualora sia stata coinvolta nell’incidente o l’abbia visto; nella specie risulta inequivocabilmente che ITA 427 ha visto l’incidente e vi è stata anche coinvolta, a nulla rilevando che non vi sia stata immediata contiguità tra le due barche essendovi una terza barca (ITA 194) tra di loro;
- il denunciato comportamento, ritenuto antisportivo, del protestante non può formare oggetto del presente procedimento di appello;
- se una protesta presenta i requisiti contemplati dalla regola 61 RRS, la protesta è valida e l’udienza deve continuare, secondo quanto previsto dalla regola 63.5 RRS, a meno che il bando e le Istruzioni di regata non contemplino ulteriori requisiti a pena

di invalidità della protesta, con modifica specifica alla suddetta regola adottata in base alla regola 86.1(b) RRS; pertanto è nella specie da escludere che il mancato versamento della cd. taxa di protesta comporti l'invalidità o l'improcedibilità della protesta;

- nel testo della protesta in questione risultano sufficienti elementi per identificare l'incidente, ivi compresi il dove ed il quando sia avvenuto;

- la regola 63.3(a) RRS, nel regolare la partecipazione delle parti all'udienza, richiede unicamente che sia presente un solo rappresentante per ciascuna parte e, nel caso di infrazioni ad una regola della parte 2, 3 o 4, che i rappresentanti presenti all'udienza devono di norma essere stati a bordo al tempo dell'incidente; non è prescritto che il rappresentante in udienza sia lo stesso che ha presentato la protesta;

- in base alla regola 63.4 RRS, una parte dell'udienza ha l'onere di eccepire la ricusazione "al più presto possibile", per cui è inammissibile una prospettazione tardiva della questione per la prima volta in sede di appello; in ogni caso, in base alla definizione di "parte interessata" del Regolamento di regata, è da escludere che si evidenzino effettive ragioni di conflitto di interesse per effetto della mera appartenenza ad un determinato circolo di un componente del Comitato per le proteste ovvero per la sede dell'udienza;

- la mancata sottoscrizione del verbale di deposizione non è un vizio che possa invalidare la decisione del Comitato per le proteste;

- in base alla regola 70.1 RRS i fatti accertati non sono sindacabili in sede di appello;

- la regola 89.2(b) RRS (regola 88.2(b) RRS 2005-2008), nel disciplinare la nomina degli organi di regata, non contempla particolari formalità; comunque, nella specie, il Comitato per le proteste risulta correttamente costituito da tre ufficiali di regata designati nel punto 2 delle istruzioni di regata;

- le vicende relative alla pubblicazione delle classifiche non possono inficiare la decisione del Comitato per le proteste e pertanto neppure possono rilevare nel presente procedimento di appello.

In conclusione, pertanto, in base alla regola 71.2 RRS ed alla regola F5 RRS, la protesta va rinviata davanti ad un altro Comitato per le proteste, da nominarsi a cura del Capo Sezione Ufficiali di regata della Zona competente, affinché, convocata una nuova udienza, in contraddittorio tra le parti, si proceda all'accertamento innanzitutto sulla validità della protesta e quindi, se valida, sull'applicazione della regola 42 RRS

nonché su ogni altro fatto che dovesse risultare da nuove evidenze, e all'emanazione delle conseguenti decisioni.

Per questi motivi

la Giuria d'appello in parziale accoglimento dell'appello in esame annulla la decisione impugnata con rinvio ad altro Comitato per le proteste per ulteriori accertamenti ed una nuova decisione.

Così deciso in Genova l'11 settembre 2009

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale